

Comune di Pomarance

Provincia di Pisa

The coat of arms of Pomarance is centered in the background. It depicts a rampant lion holding a banner, surrounded by a wreath of oak leaves and olive branches. The entire emblem is rendered in a light, semi-transparent grey.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria ANNO 2012

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 14.05.2012
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta

1. Il presupposto d'imposta è definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011.

Art. 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili individuati dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs 23/2011.
2. Si applicano, come richiamate dallo stesso comma 8 citato, le esenzioni previste dall'*articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
4. Ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D. L. 201/2011, non è dovuta la quota di imposta riservata allo stato per i gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dello stesso articolo 13.
5. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
6. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto solo per l'unità immobiliare di residenza (e relativa pertinenza) immediatamente precedente al trasferimento negli istituti di ricovero o sanitari, come riscontrabile dai registri anagrafici comunali.
7. Per quanto espressamente non citate in questo articolo, valgono tutti i regimi di esenzione previsti dalle vigenti normative in materia di IMU.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 5 - Immobili inagibili/inabitabili

1. L'inagibilità/inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione tecnica alla dichiarazione.

2. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00.
3. La dichiarazione deve attestare che l'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
4. Per quanto dichiarato l'immobile deve risultare non utilizzato e non utilizzabile.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di rimborso.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 9.

Art. 8- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 16,53.

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultima

dichiarazione dei redditi, estratti conto disponibili e quant'altro ritenuto utile ai fini della individuazione della situazione di difficoltà temporanea.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.